

Quesito n. 17)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

*il criterio a cui si fa riferimento è quello che assegna fino a 5 punti alle imprese che sono in possesso del “rating di legalità” per il quale come è ben noto la richiesta è consentita solo alle imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla medesima. In tal senso saranno fortemente penalizzate tutte le imprese partecipanti alla gara in questione che, seppur in possesso di tutti i requisiti di legalità previsti dalla normativa di settore ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, non hanno raggiunto nell’anno precedente il fatturato di due milioni di euro e quindi non hanno potuto richiedere il rating di legalità a causa del minor fatturato anzidetto. Per quanto sopra, al fine di garantire a tutti i partecipanti l’assoluta parità di trattamento nel corso della competizione si chiede a codesto spettabile RUP di voler rivedere, e modificare, il criterio di attribuzione dei punteggi di cui al punto 11.1 lettera E (rating di legalità Max 5 punti) del disciplinare di gara annullando il punteggio attribuito al possesso del rating di legalità che a nostro avviso non è attinente a garantire la qualità architettonica funzionale dell’opera. In tal senso anche l’ANAC ha rilevato i rischi di sovrapposizione col sistema di qualificazione SOA e con le norme sui motivi di esclusione dalle gare nell’atto di segnalazione n. 2 del 01/02/2017 - Autorità Nazionale Anticorruzione.
.....”*

RISPOSTA

La scrivente stazione appaltante, in conformità alla normativa vigente e in considerazione del preminente interesse pubblico a facilitare la più ampia partecipazione, ha garantito la possibilità di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto a medio e piccole imprese fissando requisiti di ammissione attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Infatti, il rating d'impresa di valutazione del curriculum delle imprese non è un requisito di partecipazione, bensì un criterio premiante, con punteggi aggiuntivi, ciò in coerenza con il Dlgs n. 50/2016, che all’art. 95 comma 13 dispone: “le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di

gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità”

Pertanto, tenuto conto della normativa vigente e tenuto conto della tenuità del punteggio attribuito al criterio (numero cinque (5) punti sugli ottanta (80) previsti per l'offerta qualitativa) - al fine proprio di evidenziare la natura premiante del criterio, rimanendo comunque centrale la qualità architettonica e funzionale del progetto presentato in sede di gara - con la presente sono ad informare che l'attribuzione del punteggio prevista nel disciplinare non sarà modificata.

Modena 09/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

